

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	Istituto di Istruzione Superiore Professionale e Tecnico "Sebastiano Grandis"	 IIS GRANDIS IPSMAT IPSSCT ITT CUNEO
Cuneo – C.so IV Novembre, 16 - tel. 0171 692623 - fax 0171 66721 Cuneo – Via Cacciatori delle Alpi, 2 - tel. 0171 67616 - fax 0171 695794 Sito web www.grandiscuneo.it – e-mail: cnis00300e@istruzione.it		
		Circolare n. 407

Agli famiglie e agli studenti delle classi prime
Ai docenti delle classi prime
Indirizzi: SEGRETARIALE-AMMINISTRATIVO
SOCIO-SANITARIO
OTTICO
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Oggetto: scrutini finali delle classi prime degli istituti professionali

In attesa della pubblicazione delle linee guida relative alla riforma degli istituti professionali (D.lgs. 61/2017), si comunica che gli scrutini finali del primo anno, se da una parte non si potranno concepire come sono stati intesi finora, non si possono nemmeno considerare una "valutazione intermedia" in vista dei "veri" scrutini, che si svolgerebbero alla fine del secondo anno. Questo implicherebbe un'ammissione al secondo anno non vincolata al raggiungimento dei livelli di apprendimento essenziali e imprescindibili per il proficuo inserimento dello studente nella classe successiva. Si tratterebbe quindi di una vera e propria deroga al D.P.R. 122/2009 valida solo per gli studenti dell'istruzione professionale. Tale errata convinzione nasce da una lettura non condivisibile dell'art. 4, c. 7 del D.M. 92/2018: «Nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell'istruzione professionale, previsto dall'articolo 4 c. 2 del decreto legislativo (61/2017), le istituzioni scolastiche di I.P. effettuano, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento inserite nel P.F.I. (Progetto Formativo Individuale). A seguito della valutazione, il consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento da attuare nell'ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio". La "valutazione intermedia" da effettuarsi al termine del primo anno, infatti, è quella relativa ai soli risultati delle attività inserite nel P.F.I. La segnalazione delle carenze riscontrate e la definizione delle attività di recupero e sostegno possono comunque contare su una quota-sezione del curriculum di 264 ore nel biennio. Questo per favorire gli studenti e metterli nelle condizioni di conseguire risultati positivi, consentendo di fatto la diminuzione del numero dei non ammessi. Pertanto non c'è alcuna deroga alla regola generale dell'obbligo di valutazione complessiva, da effettuarsi in sede di scrutinio di fine anno, degli apprendimenti dello studente in vista dell'ammissione alla classe successiva, o alla sospensione del giudizio, o alla non ammissione alla classe successiva. Questa lettura, del resto, è l'unica coerente con le previsioni del D.P.R. 122/2009, come rivisto dal D.lgs. 62/2017.

Se da una parte la valutazione finale non può limitarsi a considerare solo gli apprendimenti, ma deve valorizzare anche i livelli di competenza raggiunti, dall'altra questo non può voler dire che il consiglio di classe, in sede di scrutinio, sia sollevato dall'obbligo di deliberare, motivandola, l'eventuale non ammissione dello studente alla classe seconda.

Cuneo, 31 maggio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alessandro PAROLA)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3.co 2, d.lgs. 39/93)